

**DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2015**  
**20/2015/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RICERTIFICAZIONE DI TERNA S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI SNAM RETE GAS S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DI SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 gennaio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: regolamento CE 713/2009);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasmissione dell'energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003 (di seguito: regolamento CE 714/2009);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 di conversione in legge del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 2012, 22/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 142/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2013/R/GAS);
- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità (di seguito: determina 4/11);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 31 ottobre 2014 (protocollo Autorità 32105 del 11 novembre 2014, di seguito: comunicazione del 31 ottobre 2014);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 9 dicembre 2014 (protocollo Autorità 36300 del 12 dicembre 2014, di seguito: comunicazione del 9 dicembre 2014);
- la comunicazione del responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.A. del 27 gennaio 2015 - protocollo Autorità 2979 (di seguito: comunicazione del 27 gennaio 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE, dispone che, prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica (di seguito: trasmissione), la medesima venga certificata dall’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell’articolo 3 del regolamento CE 714/2009;
- l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto), la medesima venga certificata dall’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell’articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l’articolo 10, paragrafo 3, delle citate direttive prevedono, rispettivamente, che i gestori di un sistema di trasmissione e i gestori di un sistema di trasporto notifichino all’autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9, delle medesime direttive;
- l’articolo 10, paragrafo 4, delle citate direttive, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9, delle direttive, da parte dei gestori di sistema di trasmissione e dei

gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:

- quando ricevono notifica dal gestore;
  - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 delle direttive, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
  - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 10, paragrafo 5, delle citate direttive, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasmissione e del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;
  - l'articolo 10, paragrafo 6, delle citate direttive, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasmissione e del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3, rispettivamente del regolamento CE 714/2009 e del regolamento CE 715/2009;
  - l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 714/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasmissione non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE;
  - l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
  - l'articolo 3, paragrafo 2, rispettivamente del regolamento CE 714/2009 e del regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione di un gestore di un sistema di trasmissione o del

gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

**CONSIDERATO CHE:**

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità, rispettivamente, di gestore del sistema di trasmissione e di gestore di un sistema di trasporto;
- il D.lgs. 93/11, al comma 9.3, ha previsto che successivamente alla prima certificazione e ove necessario l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
  - a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
  - b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
  - c) su motivata richiesta della Commissione europea;
- il D.lgs. 93/11, al comma 9.4, ha previsto che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione europea; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- il D.lgs. 93/11, al comma 9.5, ha previsto che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;
- il D.lgs. 93/11, al comma 9.6, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- il D.lgs. 93/11, al comma 9.8, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino, all'Autorità, tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- il D.lgs. 93/11, al comma 43.2, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei

proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei regolamenti CE 713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l’Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per il gestore del sistema di trasmissione e per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l’Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
  - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell’influenza nei confronti del gestore del sistema di trasmissione o dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell’articolo 9 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
  - b) su motivata richiesta della Commissione;
  - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.4, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, nei casi di cui al comma 4.2, lettera a) e lettera b) del medesimo allegato, le procedure di ricertificazione siano avviate con provvedimento dell’Autorità, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza delle modifiche o dalla richiesta della Commissione;
- il comma 4.5, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell’allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 9, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l’Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all’articolo 3, dei regolamenti CE n. 714/2009 e CE n. 715/2009,

congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;

- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- con la determina 4/11, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 142/2013/R/EEL, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 36, del D. lgs. 93/11;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha prescritto, a Terna S.p.A., di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas naturale;
- con la deliberazione dell'Autorità 515/2013/R/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto l'obbligo, in capo a Snam Rete Gas S.p.A., di mantenere, fino al termine di cui al comma 26.1, dell'Allegato

A, alla deliberazione ARG/com 153/11, la figura del responsabile di conformità, già adottata ai fini della certificazione della medesima società in qualità di gestore di trasporto indipendente, al quale conferire, tra gli altri, il compito di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento nelle condizioni previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alle partecipazioni detenute da questa nelle imprese che svolgono attività di produzione e vendita di energia elettrica o del gas;

- con la comunicazione del 31 ottobre 2014, Terna S.p.A. ha comunicato all'Autorità, a titolo di aggiornamento delle informazioni relative alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione 142/2013/R/EEL, la variazione della propria compagine azionaria a seguito di conferimento da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in favore della sua controllata CDP Reti S.p.A., dell'intera partecipazione detenuta in Terna S.p.A.; la citata variazione della compagine azionaria ha comportato il possesso da parte di CDP Reti S.p.A. del 29,851% del capitale sociale di Terna S.p.A. e non ha modificato, nella sostanza, la relazione di controllo di fatto esistente tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Terna S.p.A.;
- la società CDP Reti S.p.A., alla data del 31 ottobre 2014 era interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e detiene, tuttora, il 29,98% del capitale sociale di Snam S.p.A., a sua volta controllante di Snam Rete Gas S.p.A.;
- con la comunicazione del 9 dicembre 2014, Terna S.p.A. ha comunicato all'Autorità, a titolo di aggiornamento delle informazioni relative alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione 142/2013/R/EEL, che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in data 27 novembre 2014, ha ceduto una quota complessiva del 40,898% del capitale sociale di CDP Reti S.p.A., alla società State Grid Europe Limited, società di diritto inglese e gallese controllata dalla società State Grid International Development Limited, società di diritto di Hong Kong a sua volta controllata dal gruppo State Grid Corporation of China, nonché ad un gruppo di investitori istituzionali italiani;
- con la medesima comunicazione, Terna S.p.A. ha comunicato che, a seguito della descritta operazione, la partecipazione di controllo su CDP Reti S.p.A. da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è ora pari al 59,102% del capitale sociale ed ha fornito evidenza del patto parasociale sottoscritto tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le società State Grid Europe Limited e State Grid International Development Limited che regola alcuni aspetti della *governance* delle società controllate CDR Reti S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A.; nella comunicazione, Terna ha, infine, comunicato che la partecipazione nella società da parte di CDP Reti S.p.A. risulta pari al 29,851%;

- con la comunicazione del 27 gennaio 2015, Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato, tra le altre cose, l'avvenuta modifica dell'assetto azionario della società a seguito della citata operazione di cessione di quote azionarie di CDP Reti S.p.A. da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nei termini sopra descritti, evidenziando, tuttavia, che l'operazione non ha mutato l'assetto di controllo sulla società da parte del suo azionista di maggioranza;
- le operazioni comunicate da Terna S.p.A. e di Snam Rete Gas S.p.A. comportano una modifica dell'assetto azionario e della catena partecipativa delle due società preso a riferimento ai fini della decisione di prima certificazione in regime di separazione proprietaria adottata dall'Autorità, rispettivamente, con le deliberazioni 142/2013/R/EEL e 515/2013/R/GAS;
- l'attività di ricertificazione ha una principale funzione di monitoraggio di qualsiasi variazione dei requisiti verificati dall'Autorità in sede di certificazione;
- il procedimento di ricertificazione, in particolare, è volto ad accertare, in modo trasparente, che nonostante le predette modifiche, l'assetto societario continui a essere compatibile con il quadro normativo, di derivazione comunitaria, descritto nei precedenti considerati; ciò a garanzia, non solo della certezza delle relazioni tra gli operatori europei dei settori energetici, ma anche della medesima impresa certificata.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/72/CE e di Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore di un sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- condurre, nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, i necessari approfondimenti istruttori finalizzati a confermare la permanenza dei requisiti presi a base dall'Autorità per l'adozione della decisione di certificazione

**DELIBERA**

1. di avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione di Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 9, della direttiva

- 2009/72/CE e di Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore di un sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, nell'ambito del quale condurre i necessari approfondimenti istruttori finalizzati a confermare i requisiti in capo a Terna S.p.A. e a Snam Rete Gas S.p.A., presi a base della decisione di certificazione;
  3. di prescrivere, a Terna S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., l'obbligo di trasmissione all'Autorità, secondo le modalità stabilite dalla determina 4/11, del questionario di cui all'Allegato D alla deliberazione ARG/com 153/11, compilato con le informazioni aggiornate necessarie al presente procedimento, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
  4. di prescrivere, a Terna S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., con particolare riferimento al punto 5 del questionario di cui all'Allegato D alla deliberazione ARG/com 153/11, relativo all'esercizio del potere di controllo, l'obbligo di fornire, all'Autorità, ogni informazione utile a valutare l'esistenza, in capo ai propri azionisti rilevanti, di diritti, come definiti dall'articolo 9, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, in imprese di produzione o fornitura;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a CDP Reti S.p.A., a Terna S.p.A. e a Snam Rete Gas S.p.A.;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*